

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 aprile 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2007, n. 1.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85) Pag. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007, n. 1.

Modificazione al regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3).
Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2007, n. 1.

Testo unico in materia di commercio. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 2.

Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione.
Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2007, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale del 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Pag. 11

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2007, n. 4.

Abrogazione della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36 (attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici).
Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2006, n. 0400/Pres.

Legge regionale n. 29/2005, art. 100. Regolamento di esecuzione in materia di assegnazione ai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2006, n. 0401/Pres.

Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dal 1° gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale n. 2007-2013. Approvazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2006, n. **0406/Pres.**

Legge regionale n. 18/2003, art. 2 - legge regionale n. 4/2005, art. 42 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici. Approvazione . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2006, n. **0412/Pres.**

Regolamento per la tenuta e la revisione dell'elenco regionale n. dei mediatori culturali previsto dall'art. 25, commi 6 e 7, e dall'art. 30 della legge regionale n. 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Approvazione . . . Pag. 20

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007, n. 2.****Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 . .** Pag. 28**LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007, n. 3.****Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009** Pag. 28**REGIONE EMILIA-ROMAGNA****LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 2.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 marzo 1998, n. 7, (organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28 Pag. 28

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2007, n. 1.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 30 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 3

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 [Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85], è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti.».

2. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 26/2001 è sostituito dal seguente:

«3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente, con funzioni di vice-presidente del Comitato, deve essere espresso dalla minoranza.».

Art. 2.

Modificazione all'art. 5

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 26/2001 è abrogato.

Art. 3.

Modificazione all'art. 6

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 26/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.».

Art. 4.

Modificazione all'art. 8

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 26/2001 le parole: «dal componente più anziano di età» sono sostituite dalle seguenti: «dal vice-presidente».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 10

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2001 le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento».

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2001 è inserita la seguente:

«a bis) per il vice-presidente, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2001 le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento».

Art. 6.

Modificazione all'art. 12

1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 26/2001 è sostituito dal seguente:

«6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;».

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 gennaio 2007.

CAVERI

07R0152

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007, n. 1.

Modificazione al regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 30 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione a titolo sperimentale di nuove procedure per la concessione delle provvidenze per l'acquisto, la nuova costruzione ed il recupero della prima casa.

1. I commi 1 e 3 dell'art. 8 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), sono abrogati.

2. Per gli anni 2007 e 2008, l'applicazione degli articoli 17, 21, 22 e 23 del regolamento regionale n. 1/2002, concernenti i tempi di presentazione e le modalità di formazione della graduatoria delle domande rivolte all'ottenimento dei benefici di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), è sospesa.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la giunta regionale definisce, con propria deliberazione, per gli anni 2007 e 2008, modalità sperimentali per l'ammissione ai benefici di cui alla legge regionale n. 76/1984, finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle relative procedure, stabilendo in particolare:

a) che l'ammissione delle domande presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale sia disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione;

b) che le domande ammesse a beneficio, ma non finanziate nell'anno di presentazione per insufficienza di risorse finanziarie, siano finanziate nell'anno successivo.

4. Alle domande rivolte all'ottenimento dei benefici di cui alla legge regionale n. 76/1984 presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro il 30 novembre 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 gennaio 2007.

CAVERI

07R0153

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2007, n. 1.

Testo unico in materia di commercio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 1 del 3 gennaio 2007)

(Omissis)

07R0166

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 2.

Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 2 del 24 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi

1. La Regione Liguria, consapevole dell'importanza fondamentale che la ricerca, la trasmissione dei saperi e l'innovazione rivestono ai fini della crescita umana, sociale ed economica, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, valorizzando in particolare le attività dell'università di Genova, nell'ambito dello spazio europeo della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, ispirandosi ai principi fondamentali della libertà dell'insegnamento e della libera competizione basata sul merito, nel rispetto delle pari opportunità di genere e di generazione, in attuazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione valorizza e promuove il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, sostenendo la collaborazione tra l'Università di Genova, i centri di ricerca pubblici e privati e il sistema produttivo.

2. Per favorire lo sviluppo economico e conseguire l'innalzamento della qualità e competitività delle imprese liguri sui mercati nazionali ed internazionali, la Regione promuove il collegamento tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, incentiva lo sviluppo dell'innovazione e in particolare agevola il trasferimento di tecnologia nei confronti delle piccole e medie imprese e delle loro forme associative, anche al fine di rafforzare e valorizzare le conoscenze e le competenze professionali dei lavoratori.

3. La Regione per il perseguimento delle finalità della presente legge, favorisce:

a) lo sviluppo dell'alta formazione in Liguria, in particolare contribuendo all'incremento qualitativo dell'offerta formativa da parte dell'Università di Genova, anche per il tramite dei poli decentrati sul territorio delle province liguri e delle agenzie formative accreditate;

b) gli scambi, la cooperazione e il partenariato nei settori della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, in ambito interregionale, europeo e internazionale;

c) la valorizzazione della rete regionale dell'innovazione delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei suoi attori quali l'Università di Genova, i centri di ricerca e le imprese nel contesto nazionale ed internazionale;

d) lo sviluppo coordinato e sinergico delle sedi in cui si elaborano, si condividono e si applicano i saperi avanzati;

e) l'interazione fra i saperi, il loro trasferimento e il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale del territorio e il miglioramento della qualità della vita e del lavoro;

f) lo sviluppo e la diffusione della ricerca e dell'innovazione, in particolare sostenendo attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di innovazione aziendale;

g) l'accesso alle infrastrutture di ricerca presenti sul territorio per lo sviluppo di attività d'alto valore aggiunto;

h) la creazione di piattaforme per l'innovazione tecnologica dedicate alle piccole imprese;

i) le attività di orientamento e la diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

j) la valorizzazione delle attività di ricerca nel settore sanitario attraverso accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo congiunto di progetti tra enti, Università di Genova, centri di ricerca, strutture sanitarie e imprese;

k) la valorizzazione delle attività di ricerca svolte in ambito ambientale, energetico e dei trasporti attraverso accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo congiunto di progetti tra enti, centri di ricerca e imprese;

l) la crescita di attrattività della Regione Liguria, quale sede emotiva di alta formazione e ricerca per studenti, studiosi e ricercatori italiani, comunitari ed extracomunitari.

Art. 3.

Sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione

1. Concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, in particolare, i seguenti soggetti:

a) l'Università di Genova, attraverso le sue strutture e articolazioni anche nelle sedi decentrate sul territorio delle province liguri;

b) il consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), attraverso la sua attività regionale, anche tramite la sezione ligure dell'istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.);

c) l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.), attraverso la sua attività regionale;

d) l'istituto italiano di tecnologia (I.I.T.);

e) la sezione ligure dell'istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.);

f) il centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA);

g) sviluppo Italia Liguria S.p.A.;

- h) l'istituto regionale per la floricoltura di Sanremo;
- i) il distretto agricolo florovivaistico del Ponente Ligure;
- j) l'istituto italiano della Saldatura;
- k) il centro di biotecnologie avanzate (C.B.A.);
- l) il distretto tecnologico dei sistemi intelligenti integrati;
- m) l'istituto superiore di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (I.S.I.C.T.);
- n) l'istituto nazionale per la ricerca sul cancro (I.S.T.) e l'istituto G. Gaslini;
- o) l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (I.N.G.V.);
- p) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa, i consorzi, le società consortili e le imprese che operano nel campo della ricerca;
- q) i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l'attuazione di programmi per l'alta formazione, per la ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo operanti nei settori di primaria importanza, tra i quali la sanità, l'industria, il turismo, l'agricoltura, l'ambiente, l'energia, la logistica e i trasporti;
- r) i soggetti, pubblici e privati, che abbiano come finalità il finanziamento della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico al sistema produttivo.

2. La Regione, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti che operano nel campo della ricerca e dell'alta formazione, in armonia con gli indirizzi definiti nella pianificazione regionale, coordina il sistema regionale della ricerca e dell'alta formazione, anche al fine di promuovere l'innovazione scientifica, tecnologica ed informatica.

3. La Regione, coerentemente con gli orientamenti promossi dall'Unione europea in materia di ricerca e gli indirizzi del piano nazionale della ricerca, coinvolge i soggetti di cui al comma 1 nella programmazione regionale.

Art. 4.

Linee di intervento

1. La Regione Liguria per conseguire le finalità della presente legge, nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 5, effettua una serie di azioni strategiche riconducibili alle seguenti linee di intervento:

- a) promozione delle attività di ricerca dell'Università di Genova e delle attività di alta formazione;
- b) promozione delle azioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica e dell'innovazione;
- c) promozione della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico, dell'innovazione per lo sviluppo economico e produttivo della Regione;
- d) promozione all'interno del sistema delle piccole e medie imprese delle interazioni con tutti gli attori dello sviluppo e della ricerca regionale.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 5.

Programma triennale di sviluppo e sostegno all'Università alla ricerca ed all'innovazione

1. Il programma triennale di sviluppo e sostegno all'università, alla ricerca ed all'innovazione, di seguito denominato programma triennale, è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentito il comitato d'indirizzo, di cui all'art. 7. Il Programma triennale individua gli obiettivi strategici da raggiungere e definisce le linee generali di intervento, tenendo conto in particolare della programmazione relativa alla ricerca in ambito sanitario. L'articolazione operativa del programma triennale è demandata al piano operativo annuale di cui all'art. 6.

2. In particolare la Regione attraverso il programma triennale:

- a) elabora un quadro descrittivo del contesto del sistema regionale della ricerca e dell'alta formazione e del grado di sviluppo e diffusione della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel sistema produttivo nonché una analisi di previsione a medio e lungo periodo dei relativi fabbisogni;

b) analizza e confronta le strategie e le politiche europee a sostegno dell'università, della ricerca e dell'innovazione, ponendole in relazione alle caratteristiche del contesto regionale e alla sua specificità di territorio transfrontaliero;

c) definisce nel loro complesso, in riferimento a ciascun ambito di intervento, gli indirizzi strategici e gli obiettivi quantitativi e qualitativi a medio termine per il conseguimento degli indirizzi stessi;

d) stabilisce i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti;

e) indica l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;

f) indica le strategie di coordinamento e collaborazione con le istituzioni, pubbliche o private, che possono concorrere alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;

g) stabilisce i criteri di priorità, di selezione e valutazione degli interventi da ammettere ai finanziamenti previsti;

h) individua forme di collaborazione e coordinamento con altre regioni italiane, enti territoriali interni ad altri stati europei ed extraeuropei nel rispetto della normativa statale in materia;

i) effettua valutazioni di impatto delle politiche e delle strategie attuate nel triennio precedente.

3. La giunta regionale approva la proposta del nuovo programma triennale nei tre mesi precedenti la scadenza del programma triennale vigente.

Art. 6.

Piano operativo annuale

1. Il piano operativo annuale, in attuazione e in coerenza con il Programma triennale, in particolare:

- a) individua gli interventi da sostenere nell'anno di riferimento e ripartisce i relativi finanziamenti sulla base delle dotazioni finanziarie disponibili, fatte salve le procedure specifiche per la ricerca in campo sanitario;
- b) disciplina i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti, tenuto conto delle indicazioni del Programma triennale.

2. La giunta regionale approva il piano operativo annuale, sentito il comitato d'indirizzo e tenuto conto delle proposte tecniche elaborate dal centro regionale per la ricerca e l'innovazione, di cui al titolo V, delle risultanze dell'attività svolta nell'anno precedente dal centro stesso nonché delle attività delle piattaforme innovative dedicate alla piccola impresa.

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. È istituito il comitato d'indirizzo, quale organo consultivo della giunta regionale in materia di università, ricerca ed innovazione, fatta salva la competenza del comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie di cui all'art. 10.

2. Il comitato d'indirizzo è nominato dal presidente della giunta regionale, previa opportuna intesa con gli enti interessati, ed è composto da:

- a) tre membri nominati dal presidente della giunta regionale, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) tre membri designati dall'Università degli studi di Genova;
- c) due membri designati dal consiglio nazionale delle ricerche e in rappresentanza degli altri enti di ricerca presenti sul territorio ligure;
- d) un membro designato dall'istituto italiano di tecnologia;
- e) un membro designato dall'unione delle province liguri;
- f) un membro designato da unioncamere liguri;
- g) un membro designato dall'associazione degli industriali liguri, un membro designato dalle associazioni degli artigiani liguri, un membro designato dalle associazioni dei commercianti, un membro designato dalle associazioni delle cooperative;
- h) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i) un membro designato dai distretti tecnologici istituiti nel territorio ligure;
- j) un membro designato dal centro di biotecnologie avanzate;

k) un membro designato dall'istituto regionale per la floricoltura di Sanremo;

l) un membro designato dall'istituto nazionale per la ricerca sul cancro (IST);

m) un membro designato dall'istituto G. Gaslini;

n) un membro designato da sviluppo Italia Liguria S.p.a.;

o) un membro designato dall'Istituto Superiore di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (I.S.I.C.T.).

3. I componenti del comitato sono scelti, nel rispetto del principio di indipendenza e di assenza di conflitto di interesse, tra personalità di alta qualificazione scientifica o con comprovata esperienza nelle materie di competenza del comitato stesso e restano in carica per un triennio. La nomina è rinnovabile una sola volta.

4. Il presidente della giunta regionale nomina il comitato qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni previste, salva l'integrazione successiva.

5. Il comitato opera a titolo gratuito.

TITOLO III

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ UNIVERSITARIE E DI ALTA FORMAZIONE

Art. 8.

Obiettivi specifici per l'alta formazione

1. Ai fini della presente legge si definisce per alta formazione la formazione post laurea finalizzata allo sviluppo di percorsi professionali innovativi in linea con il mercato del lavoro. Rientrano nell'alta formazione master, dottorati di ricerca, corsi di formazione e stage post laurea.

2. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, promuove la qualificazione e la diffusione dell'alta formazione e dell'istruzione universitaria e superiore, e specificatamente sostiene:

a) la valorizzazione e lo sviluppo dell'Università di Genova e degli istituti di ricerca e di alta formazione operanti sul territorio regionale;

b) l'attivazione di percorsi di alta formazione da parte dell'Università di Genova e degli istituti competenti, anche con riferimento alle risorse umane da dedicare ai processi di innovazione;

c) le azioni di raccordo tra l'Università di Genova, il sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato;

d) la diffusione dell'offerta formativa dell'Università di Genova e dei centri e istituti di istruzione superiore e alta formazione operanti in Liguria a livello nazionale ed internazionale;

e) il diritto allo studio universitario e superiore attraverso interventi ed azioni definite nella normativa regionale di settore;

f) gli investimenti e le innovazioni sulla quantità e qualità dei servizi e per lo sviluppo della didattica frontale e a distanza.

3. La Regione favorisce, inoltre, in un'ottica di sistema, il radicamento nel territorio delle istituzioni universitarie e di ricerca, nonché il riassetto su base regionale dell'Università di Genova promuovendo interventi finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e alta formazione anche nelle sedi decentrate dell'Università di Genova.

4. La Regione incentiva la realizzazione di reti di centri di eccellenza per la didattica e l'alta formazione promuovendo, tra l'altro, il sostegno ed il potenziamento dei programmi di internazionalizzazione e di mobilità.

5. La Regione stipula accordi con l'Università di Genova per la realizzazione di un coordinamento tecnico con compiti di elaborazione di progetti e formulazione di proposte da sottoporre al comitato di indirizzo di cui all'art. 7.

Art. 9.

Tipologie di interventi

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 8, la Regione, attraverso gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, può intervenire per:

a) sostenere i corsi di master universitari di I e II livello, di specializzazione e di dottorati di ricerca, anche mediante l'istituzione di borse di studio;

b) istituire assegni di ricerca e forme di sostegno di attività post-dottorali;

c) finanziare interventi integrativi per l'adeguamento delle strutture universitarie e delle istituzioni di ricerca e delle loro articolazioni sul territorio, nonché per progetti finalizzati;

d) promuovere azioni di sostegno per giovani ricercatori e per il reclutamento di studiosi, italiani e stranieri, di chiara fama;

e) partecipare ad accordi di programma ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione può aderire ad istituzioni di alta formazione, a progetti formativi di valenza regionale o interregionale, a programmi didattici o di ricerca nazionali ed internazionali.

3. Sugli interventi di cui al comma 1, relativi alla promozione dell'attività universitaria, è acquisito il parere del comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie di cui all'art. 10.

Art. 10.

Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie

1. Il comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie, di seguito definito comitato regionale di coordinamento, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento a norma dell'art. 20, comma 8, lettere, a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Ai fini della presente legge, il comitato regionale di coordinamento, nella composizione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, è integrato da:

a) i Presidenti delle province liguri o loro delegati;

b) un docente membro del senato accademico dell'Università di Genova designato dal rettore;

c) uno studente iscritto ad un corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Genova;

d) un rappresentante designato dalle società pubbliche o a prevalenza pubblica o enti senza fine di lucro che gestiscono sedi universitarie nelle province liguri.

3. Il comitato regionale di coordinamento, nella composizione integrata di cui al comma 2, è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni entro i limiti della permanenza dei requisiti previsti per l'eleggibilità. Le designazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono effettuate dai rispettivi organismi rappresentativi, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4. Il comitato regionale di coordinamento integrato ha il compito specifico di coordinare le iniziative della Regione con quelle dell'Università di Genova.

5. Il comitato regionale di coordinamento integrato, inoltre, esprime pareri preventivi sulle convenzioni stipulate dalla Regione con l'Università di Genova.

Art. 11.

Osservatorio regionale sul sistema della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione

1. È istituito presso il dipartimento regionale competente in materia di università, ricerca ed innovazione, l'osservatorio regionale sul sistema della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione.

2. L'osservatorio acquisisce informazioni e documentazione, raccoglie ed aggiorna tempestivamente dati statistici sulle attività di ricerca, di innovazione e di alta formazione a supporto delle attività del centro regionale per la ricerca e l'innovazione, di cui all'art. 21, e del comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie.

3. La giunta regionale definisce le linee operative, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'osservatorio e può avvalersi, per la sua operatività, dell'apporto dell'Università o di altri qualificati enti ed istituti di ricerca, nonché di organismi ed esperti di elevata capacità professionale nelle materie disciplinate dalla presente legge.

4. L'osservatorio regionale opera in raccordo con gli altri osservatori presenti sul territorio ligure in materia di innovazione, ricerca e alta formazione per il monitoraggio delle strategie e delle azioni effettuate.

TITOLO IV

PROMOZIONE DELLA RICERCA, DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, DELL'INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO.

Capo I

AZIONI DI SOSTEGNO

Art. 12.

Obiettivi e definizioni

1. La Regione promuove, quale strumento di politica industriale, lo sviluppo tecnologico e dell'innovazione aziendale attraverso azioni di sostegno a progetti di trasferimento tecnologico, di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo e all'impiego di risorse umane e specialistiche.

2. Si definisce per:

a) attività di trasferimento tecnologico: il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie fra enti di ricerca e sistema industriale e tra grandi imprese e piccole e medie imprese al fine di favorire l'acquisizione e la circolazione di informazioni nonché la disponibilità di competenze tecniche specifiche;

b) attività di ricerca industriale: le attività dirette all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

c) attività di sviluppo precompetitivo: la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzati a nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti;

d) Start-up: un'impresa di recente o nuova formazione;

e) Spin-off: impresa creata per valorizzare le conoscenze e le competenze professionali sviluppate nell'ambito di attività precedentemente svolte all'interno di altre imprese o università e istituti di ricerca.

Art. 13.

Azioni di sistema

1. La Regione favorisce il progresso e la diffusione della ricerca, lo sviluppo dei processi di innovazione e contribuisce al rafforzamento e al miglioramento, in termini di competitività, del sistema economico-produttivo ligure, promuovendo:

a) il finanziamento o cofinanziamento di programmi di ricerca di università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private, favorendo l'attivazione di progetti integrati e sostenendo ove possibile i progetti proposti da giovani ricercatori;

b) la formazione ed il radicamento nella Regione di risorse umane ad alto valore aggiunto dedicate ad azioni innovative;

c) la formazione di consorzi, associazioni tra imprese, società consortili e fondazioni, con finalità di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;

d) lo sviluppo di sistemi informativi in grado di connettere le strutture sanitarie sul territorio;

e) il trasferimento della ricerca a favore delle piccole e medie imprese per accrescerne il patrimonio tecnologico e migliorare la qualità dei prodotti e processi produttivi;

f) la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica per incentivare la creazione di imprese e lo sviluppo di attività ad alto contenuto innovativo;

g) le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo;

h) l'innovazione tecnologica, produttiva, commerciale, organizzativa e gestionale delle imprese;

i) lo sviluppo di servizi di finanza innovativa e l'accesso al finanziamento dell'innovazione tecnologica con capitali privati;

j) l'organizzazione di eventi di comunicazione per valorizzare e diffondere i risultati dei progetti e degli interventi nell'ambito della ricerca e dell'innovazione;

k) iniziative di collegamento tra scienza e società.

Art. 14.

Servizi di finanza innovativa

1. La Regione promuove lo sviluppo di servizi di finanza innovativa e l'accesso al finanziamento dell'innovazione tecnologica anche attraverso il coinvolgimento degli enti strumentali, delle società partecipate e controllate regionali e, attraverso capitali privati, degli altri soggetti operanti nel settore finanza.

2. In particolare la Regione favorisce, anche mediante forme di cofinanziamento, la costituzione di fondi chiusi, di private equity, di fondi per interventi nel capitale di rischio e per la concessione di prestiti partecipativi finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento conseguenti allo sviluppo dell'innovazione.

3. I progetti per i quali sono richiesti i finanziamenti possono essere sottoposti alla valutazione tecnico-scientifica del centro regionale di cui all'art. 21.

4. La giunta regionale, con appositi provvedimenti, può attivare il sistema dei Confidi liguri diretto a sostenere l'accesso al credito delle imprese per la realizzazione degli investimenti inerenti l'innovazione tecnologica.

Art. 15.

Trasferimento tecnologico e processi innovativi

1. La Regione, attraverso il centro regionale per la ricerca e l'innovazione, promuove, realizza e coordina le iniziative dirette a favorire l'aggregazione dell'attività di ricerca, alta formazione e servizi di supporto, quali fattori determinanti dei processi innovativi e dei trasferimenti di tecnologie al sistema produttivo.

2. La Regione, in particolare, promuove, in accordo con gli enti preposti:

a) azioni di coordinamento e di sostegno dei soggetti coinvolti nei processi di trasferimento tecnologico, nei settori di primaria importanza, tra i quali l'agricoltura, le attività produttive, il turismo, la sanità, l'ambiente, l'energia, la logistica e i trasporti;

b) azioni a tutela e per la valorizzazione della proprietà intellettuale, industriale e dei brevetti per la diffusione di alto valore aggiunto nel tessuto economico e sociale della regione;

c) azioni di supporto allo scambio di tecnologie a livello regionale, nazionale e internazionale;

d) collegamenti tra il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione e il sistema produttivo finalizzato a sostenere processi di sviluppo economico e tecnologico;

e) azioni per l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e delle loro aggregazioni, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali anche attraverso scambi di personale di alto livello professionale;

f) atti diretti all'attivazione, anche in concorso con altri soggetti, di distretti tecnologici.

Capo II

FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA RICERCA INDUSTRIALE ALLO SVILUPPO PRE-COMPETITIVO E ALL'INNOVAZIONE AZIENDALE

Art. 16.

Costituzione e finalità del fondo di rotazione

1. La giunta regionale per conseguire le azioni di cui all'art. 13, lettere g) e h), costituisce un fondo destinato a finanziare:

a) progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo;

b) progetti di investimento di innovazione tecnologica, produttiva, commerciale, organizzativa e gestionale, anche finalizzati a migliorare la sicurezza dei processi produttivi e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) progetti di investimento innovativi diretti a favorire processi durevoli di integrazione produttiva e di aggregazione delle imprese;

d) progetti di start-up di imprese ad alto potenziale tecnologico e di spin-off aziendale, selezionate dal centro regionale di cui all'art. 21.

2. Il fondo viene costituito presso la F.I.L.S.E. S.p.a., con apposita deliberazione della giunta regionale, che ne definisce anche le modalità di funzionamento e di rientro nel bilancio regionale in coerenza a quanto disposto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennali dello Stato (legge finanziaria 2003)).

3. I rapporti tra la Regione e F.I.L.S.E. S.p.a., inerenti la gestione del fondo, sono disciplinati da una apposita convenzione approvata dalla giunta regionale, che definisce, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

4. Il fondo può essere implementato con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.

Art. 17.

Modalità di attuazione del fondo di rotazione

1. La giunta regionale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, delle cooperative e dei sindacati dei lavoratori, approva le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a valere sul fondo, a favore dei soggetti di cui all'art. 18.

2. Le modalità attuative devono, tra l'altro, stabilire:

a) le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione;

b) le modalità e i termini di valutazione ed approvazione dei progetti da parte di F.I.L.S.E. S.p.a.;

c) le spese ammissibili ad agevolazione;

d) la quota del fondo da destinare alle diverse tipologie di intervento indicate all'art. 16, comma 1;

e) la forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili per le diverse tipologie di intervento;

f) gli interventi considerati prioritari, in coerenza con quanto previsto nel programma triennale di cui all'art. 5;

g) le modalità e i termini di concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte di F.I.L.S.E. S.p.a.;

h) i casi, le modalità e i termini di revoca delle agevolazioni da parte di F.I.L.S.E. S.p.a.

Art. 18.

Beneficiari del fondo di rotazione

1. Le agevolazioni di cui all'art. 17 sono concesse a piccole e medie imprese, singole o associate, manifatturiere e di servizi, per progetti svolti anche in collaborazione con enti pubblici o privati di ricerca.

2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni devono possedere il requisito di piccola o media impresa così come definito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e disporre di unità locale oggetto dell'intervento ubicata nel territorio regionale.

Art. 19.

Progetti

1. Il Fondo di cui all'art. 16 finanzia progetti che prevedano:

a) acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;

b) progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti;

c) realizzazione di iniziative volte all'ottenimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;

d) iniziative di cooperazione interaziendale, a livello nazionale ed internazionale, dirette allo sviluppo di prodotti e/o servizi, all'acquisizione di tecnologie e ad attività di ricerca;

e) costituzione di reti telematiche tra imprese, anche per qualificare rapporti di sub-fornitura;

f) investimenti relativi all'innovazione tecnologica delle funzioni connesse al ciclo produttivo aziendale, all'innovazione organizzativa e gestionale, all'innovazione commerciale;

g) progetti di start-up di imprese ad alto potenziale tecnologico e di spin-off da aziende che presentano un elevato patrimonio tecnologico incorporato, selezionati dal centro regionale di cui all'art. 21;

h) progetti sviluppati dalle piccole imprese nell'ambito delle piattaforme innovative di cui all'art. 20;

i) applicazione di metodologie di intervento necessarie a favorire l'insediamento di attività produttive che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;

j) promozione di attività rivolte alla produzione di fonti di energia rinnovabili non esauribili.

Art. 20.

Piattaforme per l'innovazione tecnologica

1. Per favorire l'accesso delle piccole imprese alle iniziative di ricerca e innovazione e alle relative agevolazioni sia per la creazione d'impresa che per il trasferimento tecnologico e l'adozione di innovazioni, la Regione promuove, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, ivi comprese quelle del settore della cooperazione, la creazione di apposite piattaforme per l'innovazione tecnologica organizzate anche su basi tematiche.

2. Le piattaforme per l'innovazione tecnologica rappresentano uno strumento di raccordo tra le esigenze provenienti dalle piccole imprese e il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per l'individuazione di progetti, mirati al perseguimento di obiettivi di sviluppo, che possano anche godere delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. L'organizzazione e gestione delle piattaforme per l'innovazione tecnologica è curata dal centro regionale per la ricerca e l'innovazione che individua, in collaborazione con le associazioni di categoria, le forme più idonee per assistere, sentite le Camere di commercio, le imprese nella scelta più rispondente ai loro fabbisogni di ammodernamento e crescita e per assistere nella realizzazione dei relativi investimenti attraverso le risorse del fondo di cui all'art. 16.

4. La giunta regionale definisce criteri, priorità e condizioni nonché modalità di finanziamento per la predisposizione e attivazione delle piattaforme innovative.

TITOLO V

CENTRO REGIONALE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Art. 21.

Istituzione e compiti del centro regionale

1. È istituito il centro regionale per la ricerca e l'innovazione, di seguito denominato centro regionale.

2. Il centro regionale, quale ente del settore regionale allargato, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e gestionale, e, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge, è disciplinato dalla normativa regionale in materia di enti strumentali.

3. Il centro regionale, in raccordo con i piani di ricerca nazionali ed europei, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Regione ed in base alle evidenze del contesto territoriale, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) formula proposte per la definizione del programma triennale di sviluppo e sostegno all'Università, alla ricerca ed all'innovazione, di cui all'art. 5, e per la definizione del piano operativo annuale, di cui all'art. 6;

b) partecipa a bandi europei o nazionali per acquisire risorse aggiuntive da destinare alla promozione della ricerca e dell'alta formazione;

c) garantisce l'attuazione dei progetti, dei programmi e delle attività ad esso affidati nonché le attività di monitoraggio e valutazione *ex ante*, in itinere ed *ex post*;

d) elabora proposte e progetti in materia di ricerca e innovazione, in coerenza con la programmazione regionale;

e) promuove l'informazione sui programmi nazionali ed internazionali, allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;

f) promuove la collaborazione e la sinergia tra istituzioni, pubbliche e private, attive nei settori d'intervento;

g) svolge un ruolo di interfaccia tra la domanda di ricerca e innovazione espressa dalle aziende e la relativa offerta di livelli di ricerca coerenti con gli investimenti attivabili dalle aziende stesse;

h) seleziona, per l'ammissione ad eventuali benefici, iniziative imprenditoriali finalizzate alla creazione d'impresa relative a:

1) progetti di start-up di aziende ad alto potenziale tecnologico e quindi con buone prospettive di mercato in ambito nazionale ed internazionale;

2) progetti di spin-off da aziende che presentano un elevato patrimonio tecnologico incorporato e che quindi sono in grado di generare nuove imprese specializzate caratterizzate da dinamismo e flessibilità nella produzione;

3) progetti di spin-off generati nell'ambito della ricerca accademica e dei centri di ricerca pubblici e privati.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, lettera h), il centro si raccorda con altre eventuali iniziative intraprese dall'Università di Genova, da enti di ricerca ed enti e istituzioni facenti parte del sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione di cui all'art. 3.

5. Il centro può erogare servizi, finalizzati a stimolare processi di innovazione tecnologica aziendale, altamente specialistici alle imprese quali:

a) audit aziendale, relativo all'esame della struttura di produzione, dell'organizzazione, della situazione economico-finanziaria, del mercato attuale e potenziale e al monitoraggio del patrimonio tecnologico aziendale;

b) valutazione dei fabbisogni e potenzialità di innovazione, con relativa valutazione delle ricadute positive in termini di aumento della competitività dell'impresa;

c) individuazione dei processi interni di sviluppo e ammodernamento;

d) valutazioni dei costi di realizzazione dei processi di sviluppo e ammodernamento e quindi della loro sostenibilità finanziaria;

e) assistenza nell'individuazione del fabbisogno di formazione del personale interno all'azienda per attuare l'innovazione e nella ricerca di nuovi profili professionali da inserire in azienda;

f) individuazione di canali di finanziamento regionali, nazionali o comunitari per la realizzazione dei progetti di innovazione;

g) valutazione dei risultati di spin-off che hanno avuto accesso ai benefici della presente legge. Tale attività può essere svolta dal centro anche avvalendosi di collaborazioni con società controllate dalla Regione.

6. Il centro regionale fornisce il proprio supporto alle diverse strutture regionali per la gestione delle attività necessarie alla realizzazione degli investimenti dalle stesse attuati nei settori della ricerca e dell'innovazione. Il centro regionale opera in stretto raccordo con il dipartimento regionale competente e con gli altri dipartimenti regionali per le attività di volta in volta riferite alle materie di loro competenza.

Art. 22.

Organi del centro regionale

1. Sono organi del centro regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il collegio dei revisori.

Art. 23.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza del centro regionale, ricopre le funzioni di responsabilità organizzativa e gestionale e svolge funzioni di impulso dell'attività, adottando tutti gli atti occorrenti al funzionamento dello stesso.

2. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla giunta regionale fra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto attività in aziende, organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria o da documentate esperienze di lavoro almeno quinquennale. Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55, (norme in materia di nomine di competenza della Regione).

3. Al direttore generale viene corrisposto dal centro un trattamento economico omnicomprensivo, determinato dalla giunta regionale avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, al direttore generale del centro si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, (disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, nominati dalla giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, (attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge sui documenti contabili) e successive modificazioni ed integrazioni. Ai revisori dei conti si applicano le disposizioni previste per tale organo dalla normativa regionale in materia di enti strumentali, in quanto applicabili.

Art. 25.

P e r s o n a l e

1. La dotazione organica del centro regionale, sentite le parti sociali e acquisito il parere del direttore generale, è approvata dalla giunta regionale.

2. Al personale del centro regionale è attribuito lo stato giuridico ed economico che compete al personale regionale.

Art. 26.

Mezzi finanziari e patrimoniali

1. Il centro regionale dispone dei seguenti mezzi finanziari e patrimoniali:

a) finanziamento ordinario della Regione per il funzionamento dell'ente e l'attuazione delle iniziative contemplate nel piano annuale d'attività;

b) finanziamenti specifici per la realizzazione di progetti, di programmi e di attività affidati al centro regionale;

c) contributi e liberalità da parte di soggetti pubblici e privati;

d) beni mobili trasferiti dalla Regione, destinati allo svolgimento delle attività di competenza;

e) eventuali proventi derivanti dalla prestazione di servizi e di attività consulenziale a favore di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

Art. 27.

Commissioni tecniche del centro regionale

1. Il direttore generale può costituire presso il centro regionale commissioni tecniche con compiti di studio nonché di selezione e di monitoraggio dei progetti di intervento finanziati ai sensi della presente legge.

2. I membri delle commissioni, il cui numero deve essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque, di cui uno designato dall'Università di Genova, sono scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica o imprenditoriale e comprovata esperienza nei settori di riferimento.

3. Il numero, la tipologia e la composizione delle commissioni nonché le modalità di nomina dei componenti, le modalità di funzionamento sono definite dalla giunta regionale.

4. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi di cui alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25, (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione), tabella C) ed i rimborsi spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1, (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28.

Soggetti ammissibili e procedure di selezione degli interventi

1. Al centro regionale possono essere presentate domande di finanziamento per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge ed in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato da parte di:

a) imprese che esercitano le attività previste ai numeri 1, 2 e 3 del comma 1 dell'art. 2195 del codice civile nonché le imprese artigiane di produzione di cui alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato) e le imprese del settore agroalimentare e florovivaistico;

b) enti e centri, pubblici e privati, che svolgono attività di ricerca;

c) università;

d) società pubbliche o a prevalenza pubblica o enti senza fine di lucro che gestiscono sedi universitarie nelle province liguri;

e) distretti tecnologici;

f) raggruppamenti o consorzi tra soggetti ricompresi nelle lettere precedenti.

2. Gli interventi finanziabili ai sensi della presente legge sono selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite dalla giunta regionale.

Art. 29.

Monitoraggio della realizzazione degli interventi

1. I progetti ammessi al finanziamento sono soggetti ad un monitoraggio, teso a verificare i risultati conseguiti. Tale monitoraggio, con riferimento ad ambiti omogenei di intervento, è svolto dal centro regionale o dalle commissioni tecniche di cui all'art. 27, qualora costituite.

2. Il centro regionale o le commissioni tecniche certificano il raggiungimento o meno degli obiettivi, anche intermedi, prefissati per ciascun progetto. Nel caso di valutazione negativa, il centro regionale o le commissioni tecniche possono proporre la revoca parziale o totale del beneficio concesso, nonché, in caso di gravi motivi, l'esclusione dei beneficiari da nuove iniziative regionali.

3. Le attività ed i risultati conseguiti dal centro regionale sono riportati con cadenza annuale al comitato di indirizzo.

TITOLO VI

ADESIONE DELLA REGIONE AL CENTRO BIOTECNOLOGIE AVANZATE, A SIIT SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI E ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE.

Art. 30.

Adesione della Regione al consorzio «Centro biotecnologie avanzate»

1. La Regione Liguria, al fine di promuovere, organizzare, realizzare e sviluppare le ricerche nel settore delle biotecnologie nonché di incentivare la formazione e l'aggiornamento attinente il suddetto settore, richiede l'adesione al consorzio denominato «Centro biotecnologie avanzate», di seguito denominato CBA, con sede in Genova.

2. La giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell'adesione al consorzio.

3. I diritti inerenti alla qualità di consorziato sono esercitati dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

4. La Regione concorre alle spese per le attività e il funzionamento del consorzio mediante l'erogazione di un contributo il cui importo viene determinato con legge di bilancio.

Art. 31.

Partecipazione della Regione a SIIT società consortile per azioni

1. La Regione Liguria, ai fini del perseguimento delle finalità della presente legge, richiede l'adesione in qualità di socio alla società consortile per la gestione del distretto tecnologico nel settore dei sistemi intelligenti integrati denominata SIIT S.c.p.a.

2. La giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento della partecipazione di cui al comma 1.

Art. 32.

Adesione della Regione in qualità di socio fondatore all'Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche

1. La Regione Liguria richiede l'adesione in qualità di socio fondatore all'Associazione Amici dell'Università di Scienze gastronomiche per il sostegno e lo sviluppo in Genova di corsi didattici biennali per il conseguimento della laurea magistrale.

2. La giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell'adesione all'associazione e gli altri atti conseguenti all'adesione stessa.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 33.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) prelevamento, in termini di competenza e di cassa, dai fondi speciali iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 di:

euro 50.000,00 dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

euro 8.050.000,00 dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

e contestuale iscrizione, in termini di competenza e di cassa, dei seguenti stanziamenti:

euro 50.000,00 all'U.P.B. 11.106 «Attività di ricerca e innovazione» di nuova istituzione;

euro 50.000,00 all'U.P.B. 11.206 «Interventi per l'Università, la ricerca e l'innovazione» di nuova istituzione;

euro 8.000.000,00 all'U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese»;

b) utilizzo degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento» e all'U.P.B. 18.104 «Spesa per il sistema informativo regionale policentrico».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 34.

Norme di prima applicazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale individua la sede provvisoria e nomina gli organi del centro regionale. Nei trenta giorni successivi alla nomina, il direttore del centro regionale propone alla giunta regionale la dotazione organica.

2. La giunta regionale propone al consiglio il programma triennale entro i novanta giorni successivi alla nomina degli organi del centro regionale.

3. Nelle more della costituzione dell'osservatorio regionale sul sistema della ricerca dell'innovazione e dell'alta formazione di cui all'art. 11, le relative funzioni sono svolte dal centro di cui all'art. 21.

Art. 35.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 1 settembre 1995 n. 45 (partecipazione della Regione Liguria alla società per azioni «Parco scientifico e tecnologico»), fatto salvo quanto previsto al comma 2;

b) legge regionale 7 gennaio 2002, n. 4 (interventi in favore dello sviluppo delle attività universitarie).

2. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 45/1995 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Norma in materia di aiuti di Stato

1. La presente legge opera secondo i limiti del regime di aiuto «*de minimis*», di cui al regolamento CE 69/2001 e successive integrazioni e modificazioni, fatti salvi eventuali regolamenti di esenzione.

2. Eventuali agevolazioni non compatibili con il regime «*de minimis*» o con i regolamenti di esenzione sono concesse in conformità alla normativa vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 37.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Genova, 16 gennaio 2007

BURLANDO

07R0167

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2007, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale del 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 7 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 20

1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 20 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) è inserito il seguente comma:

«7-ter. Le province, nell'ambito della composizione del comitato di gestione di cui al comma 3, possono stabilire di variarne il numero dei componenti sino al raddoppio degli stessi, nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dall'art. 14, comma 10 della legge n. 157/1992.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 febbraio 2007

BURLANDO

07R0168

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2007, n. 4.

Abrogazione della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36 (attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 7 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 31 ottobre 2006 n. 36 (attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 2 febbraio 2007

BURLANDO

07R0169

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres.**

Legge regionale n 29/2005, art. 100. Regolamento di esecuzione in materia di assegnazione ai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2007)

(Omissis).

07R0149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2006, n. 0401/Pres.

Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dal 1° gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale n. 2007-2013. Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2007)*

IL PRESIDENTE

Visti i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale n. 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 54 del 4 marzo 2006, di seguito denominati orientamenti;

Visto in particolare il punto 96 degli orientamenti in base al quale la Carta degli aiuti a finalità regionale approvata per ciascuno Stato membro definisce sia le regioni ammissibili a beneficiare della deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, che le intensità di aiuto applicabili per i contributi per gli investimenti iniziali;

Visto altresì il punto 101 degli orientamenti il quale prevede che le carte degli aiuti a finalità regionale approvate dalla Commissione siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e siano valide a partire dal 1° gennaio 2007, o dalla data della loro pubblicazione qualora sia successiva, divenendo parte integrante degli orientamenti medesimi;

Visto inoltre il punto 105 degli orientamenti in base al quale la Commissione intende applicare gli orientamenti medesimi a tutti gli aiuti a finalità regionale n. da concedere dopo il 31 dicembre 2006;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1 del trattato CE, in base alle opportune misure previste per i regimi di aiuto a finalità regionale n. di cui al punto 107 degli orientamenti proposte dalla Commissione europea con nota del 6 marzo 2006 ed accettate dallo Stato italiano con nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 aprile 2006, le amministrazioni concedenti sono impegnate a:

a) limitare l'applicazione nel tempo di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale esistenti agli aiuti da concedersi entro il 31 dicembre 2006, fatti salvi l'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 70/2001 (87) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (88), e l'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

b) modificare i regimi di aiuti a finalità ambientale, qualora gli stessi consentano la concessione di aiuti a finalità regionale per investimenti ambientali conformemente alla nota 29 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, in modo da assicurare che dopo il 31 dicembre 2006 gli aiuti possano essere concessi solo se conformi alla carta degli aiuti a finalità regionale n. in vigore alla data di concessione dell'aiuto;

c) modificare gli altri regimi di aiuti esistenti, in modo che dopo il 31 dicembre 2006 le maggiorazioni regionali, ad esempio le maggiorazioni per gli aiuti alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo o a favore dell'ambiente, possano essere accordate solo nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti in base all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) o c) conformemente alla carta degli aiuti a finalità regionale n. adottata dalla commissione in vigore alla data di concessione dell'aiuto;

Preso atto che in base a quanto rappresentato dalla Commissione nella citata nota del 6 marzo 2006 ai fini delle citate opportune misure, i regimi di aiuti regionali comprendono i regimi di aiuti all'investimento a favore di grandi imprese o, in alcune limitate circostanze, gli aiuti al funzionamento, destinati in entrambi i casi a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali, nonché i regimi che prevedono aiuti all'investimento a favore delle piccole e medie imprese situate in regioni svantaggiate di importo superiore a quello autorizzato in altre regioni;

Preso atto infine che in base a quanto evidenziato dalla Commissione nella medesima nota del 6 marzo 2006, fatta salva ogni eventuale futura modifica dei regolamenti di esenzione, gli aiuti concessi a partire dal 1° gennaio 2007 in applicazione di regimi di aiuti esentati dall'obbligo di notificazione ai sensi dei regolamenti di esenzione per categoria per gli aiuti alle PMI o per gli aiuti all'occupazione, e gli aiuti individuali devono essere conformi alle carte degli aiuti regionali adottate dalla Commissione in vigore alla data della concessione degli aiuti, e che inoltre dopo il 31 dicembre 2006 le maggiorazioni regionali per gli aiuti alla formazione esentati in applicazione del regolamento (CE) n. 68/2001 possono essere concesse solo nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti sulla base dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a) o c) conformemente alle carte degli aiuti regionali adottate dalla Commissione in vigore alla data di concessione dell'aiuto;

Preso atto altresì che nella medesima nota del 6 marzo 2006 la Commissione ricorda che gli aiuti a finalità regionale n. concessi legalmente dalle autorità italiane prima del 1° gennaio 2007 possono continuare ad essere erogati anche dopo detta data, sempre che siano rispettati gli impegni o le condizioni contenuti nella decisione di autorizzazione o le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di notificazione;

Preso atto che allo stato attuale non risultano ancora definite le aree comprese nella derogai dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato per il periodo 2007-2013, essendo ancora in corso la relativa procedura di approvazione sopra richiamata relativamente al punto 101 degli orientamenti;

Considerato che allo stato attuale e fatta salva l'attivazione di ulteriori regimi di aiuto a finalità regionale n., risulta necessario adeguare alle citate opportune misure i regimi di aiuto di competenza della direzione centrale attività produttive;

Considerato pertanto necessario precisare sin d'ora le condizioni cui i citati regimi sono soggetti, in base alle citate opportune misure, a partire dal 1° gennaio 2007, e ciò al fine di poter fornire un preciso quadro giuridico di riferimento sia per l'amministrazione concedente o i soggetti da questa delegati, tra cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che per i potenziali beneficiari;

Ritenuto conseguentemente necessario specificare:

a) che per tali regimi di aiuto dal 1° gennaio 2007 non trovano più applicazione le aree e le intensità di aiuto fissate nella «Carta italiana degli aiuti a finalità regionale n. per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato», approvata dalla Commissione europea con decisione n. 2002/282/CE del 20 settembre 2000;

b) che dalla data medesima, ovvero dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, trovano applicazione le nuove aree ed intensità di aiuto definite con la nuova Carta italiana degli aiuti a finalità regionale n., attualmente in fase di definizione e da recepirsi con successivo decreto del Presidente della Regione;

Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia;

Su conforme: deliberazione della giunta regionale n. n. 3069 dd. 15 dicembre 2006;

Decreta:

È approvato, per le motivazioni esposte in premessa il «Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dal 1° gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dal 1° gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale n. 2007-2013.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi del punto 107 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale n. 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 54 del 4 marzo 2006, di seguito denominati orientamenti, al fine di stabilire le opportune misure di adeguamento dei regimi esistenti agli orientamenti medesimi.

Art. 2.

Opportune misure

1. Dal 1° gennaio 2007 cessano di trovare applicazione le intensità di aiuto e la delimitazione delle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87 3 c) del trattato CE stabilite in base alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale n. per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

2. Il comma 1 si applica ai contributi eventualmente concedibili a partire dal 1° gennaio 2007 ai sensi delle seguenti disposizioni regionali e relativi regimi di aiuto:

a) decreto del Presidente della giunta regionale n. 22 settembre 1987, n. 451/Pres. (Regolamento di attuazione del capo VIII della legge regionale n. 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni), relativo al regime di aiuto n. 220/2003 (Contributi per la ricerca applicata), modifica del precedente regime n. 31/2000;

b) decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0271/Pres., legge regionale n. n. 18/2003, art. 1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente), relativo al regime di aiuto n. 573/2006 (Interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente), modifica del precedente regime n. 11/2006, a sua volta modifica del precedente regime n. 433/2004;

c) capi I, II e III della legge regionale n. 26 giugno 1995, n. 26 (Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione) e decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0167/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 26 giugno 1995, n. 26, capo II), relativi al regime di aiuto n. 684/1995 (Investimenti industriali nella Regione Friuli-Venezia Giulia), modifica del precedente regime n. 811/1996;

d) decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (legge regionale n. 12/2002, art. 75, comma 1. Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianato), con particolare riferimento al titolo II, capo II, relativo al regime di aiuto n. 746-A-00 (Aiuti concessi alle PMI artigiane tramite Friulia Lis S.p.a.);

e) decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (legge regionale n. n. 12/2002, art. 75, comma 1. Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianato), con particolare riferimento al titolo II, capo V, relativo al regime di aiuto XS 47/2005 (Concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico), subentrato al precedente regime XS 129/2203;

f) decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (legge regionale n. 12/2002, art. 75, comma 1. Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianato), con particolare riferimento al titolo II, capo I, relativo al regime di aiuto XS 137/2003 (Concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sul Fondo di rotazione per le imprese artigiane);

g) decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (legge regionale n. n. 12/2002, art. 75, comma 1. Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianato), con particolare riferimento al titolo II, capo III, relativo al regime di aiuto XS 111/2003 (Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane a sostegno degli investimenti aziendali);

h) decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0250/Pres. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale n. n. 36/1996 come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale n. n. 2/2002), relativo al regime di aiuto XS 114/2002 (Concessione finanziamenti agevolati alle PMI commerciali, turistiche e di servizi);

i) decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres. (Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6, commi da 1 a 7, della legge regionale n. n. 23/2001), relativo al regime di aiuto XS 60/2002 (Concessione finanziamenti agevolati alle PMI industriali e disservizio e loro consorzi);

j) decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2005 n. 0441/Pres. (legge regionale n. n. 30/1984, capo IX - legge regionale n. n. 4/2005 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale), relativo al regime di aiuto XS 18/2002 (Servizi di consulenza forniti da consulenti esterni alle PMI);

k) decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2003, n. 382/Pres., (legge regionale n. n. 11/2003 - Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive finalizzati al ciclo produttivo), relativo al regime di aiuto XS 130/2003 (Concessione di contributi per l'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive finalizzati al ciclo produttivo);

l) decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2003, n. 0152/Pres. Regolamento di attuazione per la concessione di contributi finalizzati all'affidamento di studi di fattibilità e predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'unione europea ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale n. n. 47/1978), relativo al regime di aiuto XS 100/2003 (Servizi di consulenza forniti da consulenti esterni alle PMI);

m) decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (legge regionale n. n. 12/2002, art. 75, comma 1. Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianato), con particolare riferimento al titolo V, capo I relativo al regime di aiuto XS 105/2003 (Finanziamento di servizi di consulenza forniti alle PMI per progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali);

n) decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres. (legge regionale n. n. 4/2005, art. 6, comma 1. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale n. 4 marzo 2005, n. 4), relativo al regime di aiuto XS 183/2005 (Incentivi alle PMI per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo);

o) decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres. (legge regionale n. n. 2/1992 - legge regionale n. n. 18/2003 - legge regionale n. n. 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale), relativo al regime di aiuto XS 61/2004 (Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero);

p) decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2002, n. 0299/Pres. (Regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province, ai sensi dell'art. 4, commi 17-bis, 17-ter e 17-quater della legge regionale n. n. 3/2002), relativo al regime di aiuto XS 05/2003 (Incentivi a favore delle cooperative sociali);

q) decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres. legge regionale n. n. 4/2005, art. 6, comma 1. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale n. 4 marzo 2005, n. 4), relativo al regime di aiuto XT 64/2005 (Concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo);

r) decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2006, n. 0244/Pres. (legge regionale n. n. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 1329/1965. Approvazione modifiche ed integrazioni), relativo al regime di aiuto XS 156/2006 (legge «Sabatini» - Agevolazioni per l'acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili o di produzione);

s) decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2002, n. 0299/Pres. (Regolamento recante i criteri per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle province, ai sensi dell'art. 4, commi 17-bis, 17-ter e 17-quater della legge regionale n. n. 3/2002), relativo al regime di aiuto XE 06/2003 (Incentivi a favore delle cooperative sociali);

t) decreto della giunta regionale n. n. 3997 del 12 dicembre 2003 (Obiettivo 2 - Docup 2000-2006 - Asse 2 - Misura 2.4 «Ricerca e diffusione dell'innovazione» - azione 2.4.2 «Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico» - Approvazione del bando relativo al settore artigianato) e decreto della giunta regionale n. 3931 del 5 dicembre 2003 (Obiettivo 2 - Docup 2000-2006 - Asse 2 - Misura 2.4 «Ricerca e diffusione dell'innovazione» - azione 2.4.2 «Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico» - Approvazione del bando relativo al settore industria), relative al regime di aiuto n. 17/2005 (Azione 2.4.2. del Docup Obiettivo 2 2000-2006 - Aiuti alla R&S nei settori dell'artigianato e dell'industria), modifica del precedente regime n. 240/2003;

u) decreto della giunta regionale n. n. 846 del 22 marzo 2002 (RECE 1260/1999 - Obiettivo 2 2000-2006: adozione del complemento di programmazione), relativa al regime di aiuto XS 61/2002 (Azione 2.1.1 del Docup Obiettivo 2 2000-2006 - Aiuti agli investimenti delle imprese industriali ed artigianali);

v) decreto della giunta regionale n. n. 846 del 22 marzo 2002 (RECE 1260/1999 - Obiettivo 2 2000-2006: adozione del complemento di programmazione), relativa al regime di aiuto XS 62/2002 (Azione 2.1.2 del Docup Obiettivo 2 2000-2006 - Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale);

w) decreto della giunta regionale n. n. 846 del 22 marzo 2002 (RECE 1260/1999 - Obiettivo 2 2000-2006: adozione del complemento di programmazione), relativa al regime di aiuto XS 63/2002 (Azione 2.3.1 del Docup Obiettivo 2 2000-2006 - Acquisizione servizi reali);

x) decreto della giunta regionale n. n. 1515 del 30 giugno 2006 (Docup Obiettivo 2 2000-2006 - asse 2 - misura 2.6. «Aiuti alle grandi imprese» - azione 2.6.1 «Aiuti alle grandi imprese industriali per investimenti in attività di ricerca e sviluppo precompetitivo». Approvazione definitiva del bando), relativa al regime di aiuto n. 610/2005 (Azione 2.6.1 del Docup Obiettivo 2 2000-2006 - Aiuti alle grandi imprese industriali per attività di ricerca e sviluppo competitivo);

y) decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0352/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale n. 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e il servizio) in vigore dal 29 dicembre 2006, relativamente al quale la relativa comunicazione inenzione ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 1° gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese sarà trasmessa alla Commissione entro i successivi venti giorni lavorativi;

z) decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 98 della legge regionale n. 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e di modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia) in vigore dal 29 dicembre 2006, relativamente al quale la relativa comunicazione in esenzione ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del regolamento CE n. 70/2001 sarà trasmessa alla Commissione entro i successivi venti giorni lavorativi.

Art. 3.

Aiuti a finalità regionale

1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato italiano ai sensi del punto 101 degli orientamenti, le intensità di aiuto e la delimitazione delle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato sono stabilite in base alla Carta medesima.

2. L'elenco delle aree di cui al comma 1 e delle relative intensità di aiuto applicabili è indicato con decreto del Presidente della Regione.

Art. 4.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari del presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Dal 1° gennaio 2007 e fino alla pubblicazione della carta degli aiuti a finalità regionale si applicano le intensità di aiuto previste per i singoli regimi senza le elevazioni legate alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato.

2. È fatta salva l'applicazione delle intensità di aiuto previste dalla carta di cui all'art. 3, comma 1 anche per il periodo transitorio, ove consentito dalla carta medesima.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2006, n. 0406/Pres.

Legge regionale n. 18/2003, art. 2 - legge regionale n. 4/2005, art. 42 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 della legge regionale n. 5 dicembre 2003, n. 18, (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) che prevede la concessione di contributi alle imprese industriali per la realizzazione di investimenti diretti alla riattivazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale n. che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2631 del 7 novembre 2006 con cui è stato adottato, in via preliminare, l'«Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici.»;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge regionale n. 18/2003, su tale regolamento va acquisito il parere della Commissione consiliare competente, prima dell'approvazione definitiva da parte della giunta regionale;

Vista la nota n. 11/8844-06 del 4 dicembre 2006 con cui il Consiglio regionale n. comunica che la II Commissione permanente, nella seduta del 28 novembre 2006, ha espresso a maggioranza parere favorevole sul regolamento in argomento;

Vista la legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. n. 3068 del 15 dicembre 2006;

Decreta:

È approvato il regolamento avente ad oggetto: «legge regionale n. 18/2003, art. 2 - legge regionale n. n. 4/2005, art. 42 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Legge regionale n. n. 18/2003, art. 2 - legge regionale n. n. 4/2005, art. 42 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi previsti all'art. 2 della legge regionale n. 5 dicembre 2003, n. 18, (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) per la realizzazione di investimenti diretti alla riattivazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale n. che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

2. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004) e della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, prevista dall'art. 42, comma 1, lettera j) della legge regionale n. n. 4/2005.

Art. 2.

Richiamo alla disciplina dell'Unione Europea

1. Gli incentivi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 69/2001, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato ai soggetti beneficiari non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola «*de minimis*», il legale rappresentante dell'impresa interessata presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali di cui al comma 2, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda.

4. Per la riattivazione di impianti idroelettrici si fa riferimento alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunità Europee serie C37 del 3 febbraio 2001, ed al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/1977/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

Art. 3.

Definizione di riattivazione di impianto idroelettrico

1. Ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005 (Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) per riattivazione s'intende la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante:

a) dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza relativa alla chiusura dell'officina elettrica o alla dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi;

b) dalla dismissione effettuata ai sensi dell'art. 1-*quinquies*, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità).

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Beneficiano degli incentivi previsti dal presente regolamento le imprese industriali, anche di tipo consortile o cooperativo, che hanno sede operativa nel territorio regionale, che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F.

2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari svolgano attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio delle attività specificate al comma 1.

3. Le microimprese, piccole e medie imprese industriali, di seguito denominate PMI, devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.

Art. 5.

Soggetti esclusi

1. Il presente regolamento non si applica alle imprese, anche di tipo consortile o cooperativo, la cui attività economica rientri nei settori esclusi dagli aiuti «*de minimis*» ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001, tra i quali il settore dei trasporti e i settori elencati nell'allegato A, connessi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

Art. 6.

Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative destinate alla riattivazione, come definita all'art. 3, di impianti idroelettrici situati nel territorio regionale n., che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua, in funzione dei rilasci d'acqua volti a garantire il livello di deflusso minimo vitale negli alvei sottesi.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Nei limiti previsti dall'art. 9 sono ammissibili a contributo le spese concernenti:

- a) la realizzazione degli impianti tecnici destinati alla riattivazione;
- b) l'acquisto di attrezzature e apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche;
- c) la realizzazione di opere edili strettamente connesse e dimensionate agli impianti, comprese quelle sugli argini;
- d) la progettazione, la direzione dei lavori ed i collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte afferente le opere e gli impianti di cui al presente comma, nel limite del 15% del costo complessivo dell'impianto;
- e) l'attività di certificazione di cui all'art. 21, comma 8.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo, in particolare, le spese concernenti:

- a) i lavori d'ordinaria manutenzione;
- b) le parcelle per consulenze legali, le parcelle notarili, le spese per consulenza tecnica o finanziaria, le spese per contabilità o revisione contabile, fatte salve le spese per l'attività di certificazione di cui all'art. 21, comma 8;
- c) le garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari;
- d) i contratti di leasing: si intendono tutte le spese sostenute tramite leasing;
- e) le scorte;
- f) i beni ed i materiali usati;
- g) le imposte e tasse;
- h) l'acquisto di materiali di consumo e utensileria;
- i) l'ammortamento di immobili, impianti o attrezzature.

Art. 9.

Calcolo del sovraccosto

1. Sono ammissibili a contributo le spese di investimento indicate all'art. 7, nei limiti del sovraccosto sostenuto dall'impresa per la riattivazione dell'impianto idroelettrico.

2. Per sovraccosto si intende la differenza tra l'investimento complessivo per la riattivazione dell'impianto idroelettrico ed il costo preventivo di un analogo impianto alimentato con fonti tradizionali avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

3. Il sovraccosto è calcolato al netto dei vantaggi apportati dai risparmi di spesa ottenibili nei primi cinque anni di vita dell'impianto oggetto di contributo; per il calcolo del sovraccosto è utilizzata un'apposita tabella allegata allo schema di domanda.

4. Il costo dell'investimento che utilizza fonti di tipo tradizionale deve desumersi da un preventivo. Il calcolo di cui al comma 3 ed il preventivo di cui al comma 4 sono redatti in forma asseverata da un tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale competente.

Art. 10.

Intensità dell'incentivo

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, l'intensità massima dell'incentivo è pari al 40 per cento della spesa ammissibile.

2. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato che istituisce la comunità Europea, la maggiorazione è pari a 5 punti.

3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, la determinazione della soglia da applicarsi è disposta nell'ambito delle direttive previste dall'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005.

Art. 11.

Criteri di priorità

1. La valutazione delle domande è effettuata dalle Camere di commercio, dando priorità alle domande che evidenzino il rapporto più alto tra la potenza nominale dell'impianto espressa in Kw e l'importo complessivo dell'investimento. In caso di parità, è preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3.

Art. 12.

Divieto di cumulo

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 13.

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale n. 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, e resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 14.

Presentazione delle domande

1. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate alle Camere di commercio dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per le Camere di commercio è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

2. Le domande per accedere agli incentivi possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'art. 17, comma 2.

3. La data di presentazione delle domande è determinata:

a) dal timbro datario apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici.

4. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine per la presentazione fa fede la data di spedizione indicata nel timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 15.

Avvio dell'iniziativa

1. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui alla legge regionale n. 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), la data di inizio dei lavori specificata nella denuncia di inizio attività o nella comunicazione di inizio lavori ovvero, nel caso di lavori che non necessitano di atti autorizzativi, la data della prima fattura.

Art. 16.

Schema di domanda

1. Le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e disponibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello delle Camere di commercio.

2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate della documentazione indicata nello schema di cui al comma 1.

Art. 17.

Informazioni sul procedimento

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

a) l'Ufficio competente presso il quale si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine entro il quale modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo;

f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'art. 23.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello delle Camere di commercio. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

Art. 18.

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Per l'istruttoria delle domande di incentivo e per le variazioni di progetto intervenute dopo la concessione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 20, comma 2, le Camere di commercio possono avvalersi del parere di un esperto indipendente.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per prudere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Qualora la domanda per accedere agli incentivi pervenga oltre il termine finale previsto dall'art. 4, comma 1, la stessa è istruita unitamente a quelle pervenute entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

6. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

Art. 19.

Formazione della graduatoria e concessione degli incentivi

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'art. 36 della legge regionale n. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le Camere di commercio approvano la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'art. 11 ed effettuano il conseguente riparto dei fondi disponibili entro il termine di centoventi giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di incentivo.

3. Gli incentivi sono concessi contestualmente all'approvazione della graduatoria, tenuto conto delle direttive emanate dalla giunta regionale n. ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge regionale n. n. 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese, previsto dall'art. 44 della legge medesima.

4. Gli incentivi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le Camere di commercio procedono allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno vi siano ulteriori risorse finanziarie disponibili, derivanti dalla revoca di incentivi o dall'impugnamento del Fondo di cui al comma 3.

5. Le Camere di commercio comunicano tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

6. Limitatamente ai casi di compravendita di beni immobili, non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

7. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

8. Le Camere di commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunicano tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

9. La Camere di commercio comunicano tempestivamente agli istanti la non concedibilità dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie.

Art. 20.

Variazioni di progetto e di spesa

1. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alle Camere di commercio, entro i limiti di spesa ammissa.

2. Le variazioni di progetto, intervenute dopo la concessione del contributo, sono ammesse laddove non vengono modificati gli obiettivi finali, ovvero questi ultimi risultino essere ulteriormente migliorati e si provvede all'eventuale conferma del contributo senza riconoscimento delle eventuali maggiori spese.

3. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto rispetto alla spesa ammissa comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo.

Art. 21.

Rendicontazione delle spese

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalità indicati nella comunicazione di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

4. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di dodici mesi, ed a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Gli incentivi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale n. n. 52/1991 sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:

a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'art. 86, comma 1, della legge regionale n. n. 52/1991;

b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'art. 80, comma 4, della legge regionale n. n. 52/1991.

7. In deroga al comma 2, sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in relazione agli interventi di cui al comma 6, per la progettazione e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento.

8. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. n. 7/2000.

Art. 22.

Erogazione dei contributi

1. I contributi vengono erogati in un'unica soluzione su presentazione della documentazione indicata all'art. 21.

2. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla giunta regionale n. ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge regionale n. n. 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del Fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'art. 44 della legge medesima.

3. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. n. 7/2000. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'art. 4 della legge regionale n. 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

4. La richiesta di erogazione in via anticipata è presentata alla Camera di commercio entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

Art. 23.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. I provvedimenti di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda ad eccezione di quelle di cui all'art. 21, comma 7;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;

c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) sia accertata l'assenza della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto, ai sensi dell'art. 21, comma 6;

e) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 20, comma 1.

3. Le Camere di commercio comunicano tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. n. 7/2000.

Art. 24.

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'art. 17, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi:

a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;

b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;

c) per l'erogazione dell'incentivo.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo da parte delle Camere di commercio.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. n. 7/2000.

5. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

6. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 25.

Vincolo di destinazione industriale

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione industriale dei beni, oggetto di contributo per la durata di cinque anni a partire dalla data del relativo provvedimento di erogazione.

2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alle Camere di commercio entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 45 della legge regionale n. n. 7/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione industriale, nonché la quantità di energia prodotta nell'anno precedente, possibilmente distinta per ogni singolo mese. In caso di inosservanza le Camere di commercio possono procedere ad ispezioni e controlli.

Art. 26.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. n. 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'art. 17, comma 2.

Art. 27.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 le Camere di commercio effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

2. Le Camere di commercio hanno facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

Art. 28.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. n. 7/2000.

Art. 29.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 30.

Norme transitorie e finali

1. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 sono di competenza della Regione; ad essi si applica la disciplina previgente.

2. Per il primo anno di applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione

Art. 31.

Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 20 maggio 1999, n. 0164/Pres.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Allegato A (Riferito all'art. 5, c. 1)

Settori di attività esclusi (classificazione ISTAT ATECO 02)

Industria agroalimentare:

15.11	"Produzione e refrigerazione di carne del bestiame escluso volatili e conigli" limitatamente a: - produzione di carne non di volatili, in carcasse, fresca, congelata, surgelata; - produzione di carne non di volatili, in tagli, fresca, congelata, surgelata; - fusione di grassi commestibili di origine animale; - lavorazione delle frattaglie;
15.12	"Produzione e refrigerazione di carne di volatili e conigli" limitatamente a: - macellazione di volatili; - macellazione di conigli e simili; - preparazione di carne di volatili; - preparazione di carne di conigli e simili; - produzione di carne di volatili in porzioni individuali, fresca, congelata, surgelata;
15.13	Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
15.20	Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
15.3	Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
15.4	Produzione di oli e grassi vegetali e animali
15.51	Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
15.61.1	Molitura del frumento
15.61.2	Molitura di altri cereali
15.61.3	Lavorazione del risone
15.61.4	Altre lavorazioni di semi e granaglie
15.62	Produzione di prodotti amidacei
15.7	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali
15.83	Produzione di zucchero
15.87.0	Produzione di condimenti e spezie, limitatamente alla produzione di aceti
15.92	Produzione di alcool etilico di fermentazione
15.93	Produzione di vini (da uve non di produzione propria)
15.94	Produzione di sidro e altri vini a base di frutta
15.95	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
15.97	Produzione di malto
16	Industria del tabacco

Visto, il Presidente ILLY

7R0150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2006, n. 0412/Pres.

Regolamento per la tenuta e la revisione dell'elenco regionale dei mediatori culturali previsto dall'art. 25, commi 6 e 7, e dall'art. 30 della legge regionale n. 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 25, commi 6 e 7, che prevedono l'istituzione dell'Elenco regionale dei mediatori culturali, rinviando a un successivo regolamento di attuazione - da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione, di concerto con gli assessori competenti in materia di formazione professionale e di protezione sociale - la disciplina della sua tenuta e revisione periodica e la definizione dei criteri, dei requisiti e delle modalità per le relative iscrizioni e cancellazioni;

Visto inoltre l'art. 30 della legge medesima, in cui si stabilisce che il suddetto regolamento attuativo sia approvato previo parere della competente Commissione consiliare;

Visto il testo regolamentare predisposto, ai sensi della citata normativa, dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, presso la quale è istituito l'elenco suddetto, in collaborazione con la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca e la Direzione centrale salute e protezione sociale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. n. 3062 del 15 dicembre 2006, adottata previo parere favorevole della III Commissione consiliare permanente;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la tenuta e la revisione dell'elenco regionale n. dei mediatori culturali previsto dall'art. 25, commi 6 e 7, e dall'art. 30 della legge regionale n. 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento per la tenuta e la revisione dell'elenco regionale dei mediatori culturali previsto dall'art. 25, commi 6 e 7, e dall'art. 30 della legge regionale n. 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 25, commi 6 e 7, e dell'art. 30 della legge regionale n. 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), definisce i criteri, i requisiti e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione all'elenco regionale dei mediatori culturali, di seguito denominato elenco regionale.

Art. 2.

Mediatore culturale

1. Ai fini del presente regolamento, per mediatore culturale si intende l'operatore sociale che favorisce i contatti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati con le istituzioni, ne agevola i rapporti interindividuali e l'accesso ai servizi pubblici e privati e li assiste nel collegamento con il mondo del lavoro, agendo nel rispetto dell'autonomia degli individui stessi e con equidistanza fra le parti.

2. Il mediatore culturale, in particolare:

a) conosce il contesto territoriale nel quale vive e lavora e quello di uno o più Paesi d'origine delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale n. ed è in grado di orientare e favorire l'accesso di questi ultimi ai servizi territoriali, accompagnando gli utenti nell'esercizio dei propri diritti fondamentali e nell'attivazione di percorsi di autonomia, attraverso l'ascolto e il dialogo;

b) facilita la comunicazione, l'informazione e lo scambio culturale fra le cittadine ed i cittadini stranieri immigrati, gli autoctoni ed i servizi presenti sul territorio.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale

1. Per l'iscrizione all'Elenco regionale n. sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a diciotto anni;
- b) buona conoscenza della lingua e cultura italiana e di una lingua e cultura di almeno un Paese d'origine delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale n.;
- c) diploma di laurea attinente alla materia della mediazione culturale oppure possesso di competenze nel campo della mediazione culturale, acquisite mediante la frequenza ed il superamento dei corsi di formazione specifici di cui all'art. 5.

2. Sono considerati validi, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale n., i titoli legalmente riconosciuti attinenti alla materia della mediazione culturale, conseguiti in altre regioni italiane o all'estero.

Art. 4.

Modalità di iscrizione all'elenco regionale

1. La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, servizio politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo, struttura competente per gli immigrati, di seguito denominata struttura, presso la quale è tenuto l'elenco regionale n..

2. Nella domanda possono essere precisati i seguenti ambiti di competenza specifica conseguiti dall'interessato nella formazione o nel lavoro:

- a) ambito istituzionale;
- b) ambito scolastico - educativo;
- c) ambito lavorativo;
- d) ambito sociale e sanitario;
- e) ambito abitativo.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) copia autentica del diploma di laurea o degli attestati che dimostrino la partecipazione ed il superamento dei corsi di formazione di cui all'art. 5, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a tali titoli, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- c) *curriculum vitae* ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale.

4. L'iscrizione all'elenco regionale n. o l'eventuale diniego sono disposti con provvedimento del direttore del servizio cui fa capo la struttura.

5. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.

6. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione la struttura può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, il termine di cui al comma 5 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

Art. 5.

Formazione dei mediatori culturali

1. La formazione professionale dei mediatori culturali si attua attraverso la partecipazione alle seguenti iniziative formative realizzate dalle istituzioni scolastiche e dagli enti accreditati ai sensi del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres., del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni, in conformità alla normativa regionale n. vigente in materia di formazione professionale e alle linee d'indirizzo del piano regionale n. di cui all'art. 5 della legge regionale n. n. 5/2005:

a) corsi di formazione di base per l'acquisto della qualifica di mediatore culturale, con la durata minima e con le caratteristiche didattiche di cui all'allegato B;

b) corsi di aggiornamento la cui frequenza è obbligatoria, pena la cancellazione dall'elenco regionale, per una durata complessiva non inferiore alle sessanta ore per ogni triennio, a partire dalla data d'iscrizione all'elenco regionale.

2. In alternativa alla partecipazione ai corsi di cui al comma 1, lettera b), è considerata attività di aggiornamento valida ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale n. una delle seguenti, con riferimento ad ogni triennio, a partire dalla data d'iscrizione all'elenco stesso:

a) partecipazione a corsi di aggiornamento realizzati in altre regioni o all'estero, con configurazione assimilabile ai corsi di cui al comma 1, lettera b), anche in qualità di relatore;

b) attività di docenza svolta dal mediatore in corsi attinenti al settore della mediazione culturale, per un minimo di quindici ore;

c) pubblicazione da parte dell'interessato di un minimo di quattro pubblicazioni in materia di mediazione culturale.

Art. 6.

Revisione dell'elenco regionale n. e cancellazione

1. La struttura provvede alla revisione triennale dell'elenco regionale per verificare, nei confronti dei mediatori iscritti da tre anni, l'effettivo svolgimento dell'attività di mediatore, per un periodo minimo di centocinquanta ore e l'osservanza dell'obbligo di aggiornamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'interessato trasmette la seguente documentazione:

a) dichiarazioni, rese dai responsabili delle strutture presso cui ha operato, che attestino l'effettivo svolgimento dell'attività di mediatore culturale per un periodo minimo di centocinquanta ore nell'arco degli ultimi tre anni; il mancato raggiungimento di tale periodo deve essere adeguatamente motivato, pena la cancellazione dall'elenco regionale;

b) copia autentica dell'attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) o la documentazione comprovante lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, comma 2, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a tali titoli, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

4. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell'iscrizione ovvero di cancellazione dall'elenco regionale n., disposto dal direttore del servizio cui fa capo la struttura.

5. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione è di centoventi giorni e decorre dalla data di inizio della procedura, da parte della struttura.

6. La cancellazione di un mediatore dall'elenco regionale è disposta in qualsiasi momento dal direttore del servizio cui fa capo la struttura per esplicita richiesta dell'interessato.

Art. 7.

Disciplina transitoria

1. In sede di prima applicazione, possono essere iscritti all'elenco regionale n. anche i soggetti che, pur in assenza del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), nell'arco dei cinque anni precedenti alla data della domanda d'iscrizione risultano aver acquisito le seguenti esperienze formative e lavorative:

a) partecipazione a corsi autorizzati o finanziati dall'amministrazione regionale per una durata complessiva minima di settanta ore di formazione d'aula in materie attinenti al settore della mediazione culturale;

b) svolgimento di attività lavorativa o di stage con attinenza alla professionalità richiesta per un minimo di cento ore ovvero, in mancanza del requisito di cui alla lettera a), per un minimo di duecentocinquanta ore.

2. Le domande di iscrizione dei soggetti in possesso delle esperienze formative e lavorative di cui al comma 1, redatte in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato C, devono pervenire alla struttura entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, corredate della seguente documentazione:

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b) copia autentica degli attestati relativi ai corsi di formazione frequentati, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a tali titoli, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2005;

c) dichiarazioni, redatte dai responsabili delle strutture presso cui ha operato l'interessato, che attestino l'attività di mediazione svolta negli ultimi cinque anni;

d) *curriculum vitae* ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale.

3. Qualora si verifichi la necessità di approfondire l'esame della documentazione di cui al comma 2, ai fini della valutazione della domanda di iscrizione la struttura si avvale di un apposito gruppo tecnico, che esprime il proprio parere entro il termine fissato per la conclusione del procedimento.

4. Il gruppo tecnico previsto dal comma 3 è composto da:

a) il direttore del servizio cui fa capo la struttura, che presiede le sedute;

b) un funzionario della direzione centrale salute e protezione sociale;

c) un funzionario della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

d) due funzionari della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

5. Il gruppo tecnico può sentire gli interessati ed eventualmente richiedere l'integrazione della documentazione da essi presentata e può invitare a partecipare ai propri lavori uno dei componenti della consulta regionale n. per l'immigrazione indicati all'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale n. n. 5/2005.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 4 a 6.

7. I soggetti iscritti all'elenco regionale n. ai sensi del presente articolo sono tenuti, pena la cancellazione dall'elenco stesso, a partecipare ad un apposito corso di formazione organizzato dall'Amministrazione regionale n. ed individuato nell'ambito del piano regionale n. di cui all'art. 5 della legge regionale n. n. 5/2005.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 4)

Domanda di iscrizione all'Elenco regionale dei mediatori culturali
(L.R. 4 marzo 2005, n.5 – art.4 D.P.Reg.)

Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo
Struttura per gli immigrati
Piazza XX Settembre, 23
33100 - UDINE

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il e residente
a cap.....
in via/piazza
recapito telefonico Numero di fax
e-mail

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 4 del D.P.Reg..... , l'iscrizione, all'Elenco regionale dei mediatori culturali di cui alla L.R. n. 5/2005, art. 25, comma 6.

Precisa di possedere una buona conoscenza della/e seguente/i lingua/e e cultura/e:.....

Precisa, inoltre, di aver conseguito la/le competenza/e e/o una particolare esperienza nell'ambito/ambiti.....(*Facoltativo*).

Allega alla presente istanza:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia autentica del diploma di laurea o degli attestati che dimostrino la partecipazione a corsi di formazione , oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a tali titoli, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
3. curriculum vitae ed ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale;

Luogo e data.....

firma leggibile.....

**INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"**

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni.

Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali , ed ha come finalità l'iscrizione nell'Elenco regionale dei mediatori culturali di cui all'articolo 25, comma 6, della legge regionale n. 5/2005.

Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione informatica a cura del Servizio Politiche della pace, solidarietà e associazionismo, struttura per gli immigrati, della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i richiedenti l'iscrizione ed appurare l'esistenza dei requisiti.

Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il Servizio Politiche della pace, solidarietà e associazionismo, struttura per gli immigrati piazza XX settembre, n. 23, Udine , telefono 0432 555812/555814.

**ALLEGATO B**

(riferito all'articolo 5, comma 1, lettera a)

Corso di base per l'acquisto della qualifica di mediatore culturale

Durata minima del corso 450 ore

di cui: 300 ore teoria

150 ore stage

Moduli formativi	Ore totali
Modulo 1 - Area istituzionale e legislativa - Elementi di legislazione nazionale e regionale sull'immigrazione, cenni di normativa comunitaria - Politiche sociali ed elementi di legislazione sociale nazionale e regionale - Orientamento al territorio e al sistema dei servizi	30
Modulo 2 - Area psicologica e socio-antropologica - Processi sociali dell'immigrazione, con particolare riguardo alla società di destinazione: dinamiche migratorie (loro incidenza sui processi sociali e culturali); modelli di integrazione - Nozioni di antropologia e psicologia dell'immigrazione - Comunicazione interculturale - Gestione dei conflitti	20
Modulo 3 - Area tecnico professionale - Teorie e tecniche della mediazione culturale (la mediazione culturale, il ruolo del mediatore, deontologia, privacy) - Tecniche della comunicazione verbale, non verbale ed interculturale; relazioni tra minori, relazioni tra adulti - Il progetto come strumento di lavoro (la metodologia del lavoro di rete, la progettazione e la valutazione)	100

- Elementi di pedagogia e didattica interculturale - Elementi di metodologia della ricerca sociale, informatica e comunicazione multimediale	
Modulo 4 - Area della mediazione nei servizi - Ambito istituzionale: linguaggio giuridico, elementi di diritto costituzionale e di diritto comunitario, elementi di diritto pubblico, elementi di diritto amministrativo, ordinamento giuridico. - Ambito scolastico-educativo: legislazione, elementi di psicopedagogia e pedagogia interculturale, italiano lingua 2, tecniche di mediazione culturale e linguistica, progettazione e valutazione, la relazione scuola-allievo-famiglia-territorio, supporti e materiali didattici. - Ambito lavorativo: legislazione statale e normativa regionale in materia di lavoro, opportunità e vincoli del mercato del lavoro, il sistema regionale dei servizi all'impiego, elementi di diritto del lavoro, sistema assistenziale e previdenziale, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. - Ambito socio-sanitario: salute e immigrazione, organizzazione dei servizi sanitario, socio-sanitario e assistenziale, prestazioni e rete dei servizi, informazioni per l'utente, elementi di antropologia medica. - Ambito abitativo: legislazione e mediazione, locazione tra privati, edilizia residenziale pubblica, la proprietà, il fisco, il sistema dell'accoglienza sul territorio.	150
Totale ore teoria	300
Modulo 5 – Stage	150

ALLEGATO C
(riferito all'articolo 7)

Domanda di iscrizione all'Elenco regionale dei mediatori culturali
(L.R. 4 marzo 2005, n.5 – art.7 del D.P.Reg.)

Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo
Struttura per gli immigrati
Piazza XX Settembre, 23
33100 - UDINE

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il e residente
a cap.
in via/piazza
recapito telefonico Numero di fax
e-mail

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 7 del D.P.Reg., l'iscrizione, all'Elenco regionale dei
mediatori culturali di cui alla L.R. n. 5/2005, art. 25, comma 6.

Precisa di possedere una buona conoscenza della/e seguente/i lingua/e e
cultura/e:.....

Precisa, inoltre, di aver conseguito la/le competenza/e e/o una particolare esperienza
nell'ambito/ambiti.....(Facoltativo).

Allega alla presente istanza:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia autentica degli attestati relativi ai corsi di formazione frequentati, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a tali titoli, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
3. dichiarazioni, redatte dai responsabili delle strutture presso cui ha operato l'interessato, che attestino l'attività di mediazione svolta negli ultimi cinque anni;
4. curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale.

Luogo e data.....

firma leggibile.....

**INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"**

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni.

Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati personali, ed ha come finalità l'iscrizione nell'Elenco regionale dei mediatori culturali di cui all'articolo 25, comma 6, della legge regionale n. 5/2005.

Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione informatica a cura del Servizio Politiche della pace, solidarietà e associazionismo, struttura per gli immigrati, della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i richiedenti l'iscrizione ed appurare l'esistenza dei requisiti.

Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il Servizio Politiche della pace, solidarietà e associazionismo, struttura per gli immigrati piazza XX settembre, n. 23, Udine, telefono 0432 555812/555814.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0163

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007, n. 2.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 20 del 23 febbraio 2007)**(Omissis)*

07R0197

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2007, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 20 del 23 febbraio 2007)**(Omissis)*

07R0198

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 marzo 1998, n. 7, (organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale n. 9 agosto 1993, n. 28.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 29 del 6 marzo 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 7 del 1998

1. L'art. 1 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale n. 9 agosto 1993, n. 28) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:

a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'art. 118 della Costituzione;

b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione;

c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 7 del 1998

1. L'art. 2 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Competenze della Regione*). — 1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;

b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;

c) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;

d) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;

e) organizzazione e sviluppo dell'osservatorio regionale n. sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

f) promozione dei processi di aggregazione ed integrazione tra soggetti pubblici e privati;

g) gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale n. 31 maggio 2002, n. 9 (disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

2. Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale n. sono stabilite con apposito provvedimento della giunta regionale con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:

a) una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;

b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;

c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali.

3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero partecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 7 del 1998

1. L'art. 3 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Funzioni delle province*). — 1. Alle province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'art. 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per i sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, ai sensi dell'art. 13-bis;

b) alla gestione, ai sensi della legge regionale n. 23 dicembre 2002, n. 40 (incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale n.). Abrogazione della legge regionale n. 11 gennaio 1993, n. 3 «Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale n. 6 luglio 1984, n. 38», degli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di destinazione;

c) alle agenzie di viaggio e turismo;

d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti leggi regionali;

e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;

f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

2. Alle province è, altresì, conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'istituzione e alla tenuta di elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.

3. Le province svolgono le attività amministrative connesse al programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a).

4. Nell'esercizio delle funzioni conferite le province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale n. 28 aprile 1984, n. 21 (disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale n.).».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 7 del 1998

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«3. Ai comuni è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);

b) alle attività professionali di cui alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento);

c) alle attività da svolgersi ai sensi della legge regionale n. 40 del 2002 ed ai sensi delle relative disposizioni attuative regionali per gli interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;

d) alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;

e) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 2002.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 7 del 1998

1. L'art. 5 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Programmazione regionale*). — 1. La programmazione regionale per la promozione e la commercializzazione turistica è definita dal programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica.

2. Il programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica è approvato dall'assemblea legislativa ed indica, in particolare, il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.

3. Gli obiettivi del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica si realizzano annualmente attraverso:

a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT servizi;

b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;

c) il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;

d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale delle province.

4. La giunta regionale approva:

a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);

b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di cofinanziamento e gli eventuali incrementi di tali limiti per i progetti relativi a comparti e prodotti turistici d'interesse regionale economicamente più deboli;

c) i criteri e i limiti per il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle singole attività, le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari di cui al comma 3, lettera c);

d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 7 del 1998

1. L'art. 6 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Programmi turistici di promozione locale*). — 1. Ciascuna provincia approva, sulla base delle modalità stabilite dalla giunta regionale n. di cui all'art. 5, comma 4, lettera d), e sentiti i comuni, il programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale programma costituisce l'atto con il quale ciascuna provincia definisce le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'art. 13-bis.

2. Il programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati da comuni, loro società e organismi operativi, nonché quelli presentati da società d'area, pro loco, gruppi di azione locale (GAL), strade dei vini e dei sapori e associazioni del volontariato. Esso può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, da comuni e società d'area, dalle strutture provinciali dell'unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) o elaborati, su richiesta dei comuni interessati, dalle province.

3. Il programma è articolato in ambiti di attività sulla base delle direttive della giunta regionale n. e in particolare comprende:

a) i servizi turistici di base dei comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;

b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;

c) le iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'art. 13-bis.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 7 del 1998

1. L'art. 7 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Sistema dei finanziamenti*). — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti, iniziative di promozione e commercializzazione d'interesse regionale, nonché per programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.

2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:

a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali attraverso la APT servizi;

b) il cofinanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;

c) il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle iniziative di commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto.

3. La Regione, con le modalità di cui all'art. 5, comma 4:

a) finanzia annualmente le province per l'attuazione del programma turistico di promozione locale di cui all'art. 6;

b) cofinanzia le province per le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'art. 13-bis;

c) contribuisce alle spese dei comuni inseriti nella rete integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'art. 14.

4. La giunta regionale n. assicura la continuità gestionale dell'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b) assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche in accordo con gli enti locali territoriali, o d'iniziativa di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. n. 7 del 1998

1. L'art. 8 della legge regionale n. n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Il comitato di concertazione turistica*). — 1. È istituito il comitato di concertazione turistica, di seguito denominato CCT, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. Il CCT svolge funzioni di concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica.

2. Il CCT, in particolare:

- a) formula alla giunta regionale proposte relative:
 - 1) al programma poliennale degli interventi di promozione e commercializzazione turistica;
 - 2) all'attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4;
 - 3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'osservatorio turistico regionale n.;
 - 4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore e alla qualità dell'offerta formativa professionale;
- b) esprime alla giunta regionale pareri in ordine:
 - 1) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT servizi;
 - 2) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
 - 3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
 - 4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'art. 5, comma 3.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. n. 7 del 1998

1. L'art. 10 della legge regionale n. n. 7 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Composizione del CCT*). — 1. Il CCT è composto:

- a) dall'assessore regionale n. competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;
- b) dagli assessori provinciali competenti in materia di turismo;
- c) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio;
- d) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica.

2. La giunta regionale n., acquisito il parere della competente commissione assembleare, stabilisce le modalità di funzionamento del CCT e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri del CCT, nonché il numero dei rappresentanti previsti al comma 1, lettere c) e d).

3. Le decisioni del CCT sono valide quando ognuna delle componenti di cui al comma 1 esprime il proprio consenso. I voti delle componenti indicate al comma 1, lettere b), c) e d) si intendono validi quando almeno la metà dei membri assegnati ad ogni componente ha espresso il proprio consenso.

4. La partecipazione dei membri del CCT alle riunioni è senza oneri a carico della Regione.»

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. n. 7 del 1998

1. L'art. 11 della legge regionale n. n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*L'APT Servizi*). — 1. Il presidente della giunta regionale n. è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:

- a) l'oggetto sociale comprenda:
 - 1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
 - 2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
 - 3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;

4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;

5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;

6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;

7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;

b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1 per cento del capitale sociale;

c) alla Regione spetti la nomina del presidente della società e di un componente il collegio sindacale;

d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e di commercializzazione turistica;

e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute.

2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal presidente della giunta regionale o suo delegato.

3. Il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, d'intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promozione e di commercializzazione.»

Art. 11.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 1998

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«1. I rapporti tra Regione ed APT servizi sono regolati da un'apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla giunta regionale n., che disciplina:

a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;

b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT servizi per conto della Regione;

c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera a).»

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 7 del 1998

1. L'art. 13 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Aggregazioni di prodotto d'interesse regionale n.*). —

1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale n., di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché d'incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.

2. La Regione individua come prioritari per il turismo dell'Emilia-Romagna i comparti «Mare e costa adriatica», «Città d'arte, cultura e affari», «Appennino», «Terme e benessere» e riconosce, con un apposito atto della giunta, le corrispondenti aggregazioni di prodotto d'interesse regionale n., su richiesta delle stesse.

3. Ai fini della presente legge per aggregazioni di prodotto d'interesse regionale, denominate unioni, si intendono le aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali gli enti locali, le camere di commercio, le società e gli organismi operativi locali e regionali, i club di prodotto, le cooperative, le imprese turistiche, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e le società d'area.

4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei cofinanziamenti previsti ai sensi dell'art. 7, comma 2, le unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.

5. Ai fini del cofinanziamento di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), per aggregazioni di imprese si intendono: i club di prodotto, i consorzi, le cooperative turistiche e gli altri raggruppamenti di imprese turistiche costituiti in forma di impresa».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. n. 7 del 1998

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. n. 7 del 1998 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Sistemi turistici locali*). — 1. Le province promuovono, anche in accordo tra loro, i STL attraverso forme di concertazione con gli enti locali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con altri soggetti pubblici e privati interessati.

2. Per STL si intendono le aggregazioni rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica, attraverso la realizzazione d'iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza e di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici del territorio e del sistema integrato di offerta turistica. I STL operano nell'ambito di contesti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

3. La Regione riconosce i STL, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo), ed ai fini dell'ammissione ai cofinanziamenti regionali previsti dall'art. 7, comma 3, lettera b).

4. I STL devono consentire di partecipare su base volontaria a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo e definiti sulla base dei criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti regionali.

5. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del STL di appartenenza sono stabiliti dalla giunta regionale n., acquisito il parere della competente commissione assembleare, nell'ambito delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 4, lettera d)».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. n. 7 del 1998

1. L'art. 19 della legge regionale n. n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Disposizioni transitorie*). — 1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'art. 16 le attività di gestione e di finanziamento della Regione, delle province e dei comuni restano regolate dalla legge regionale n. n. 28 del 1993.

2. In attesa che vengano riconosciute le unioni di cui all'art. 13, la Regione, per assicurare la continuità dell'intervento, finanzia i club di prodotto e le aggregazioni degli operatori per progetti di commercializzazione in base a quanto stabilito dall'art. 5».

Art. 15.

Aggiunta dell'art. 19-bis nella legge regionale n. n. 7 del 1998

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. n. 7 del 1998 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis (*Clausola valutativa*). — 1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nell'attività di promozione e commercializzazione turistica. A tal fine, ogni tre anni a partire dalla prima presentazione all'assemblea legislativa del programma poliennale e, successivamente, prima della presentazione di ogni programma successivo, la giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'osservatorio regionale n. sul turismo, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) come si sia evoluto il mercato turistico in Emilia-Romagna e quali siano le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica regionale;

b) come e in che misura l'attività di APT servizi abbia favorito la promozione dell'attività turistica della Regione Emilia-Romagna, in particolare nei mercati internazionali, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 12;

c) come ed in che misura l'attività delle unioni di prodotto abbia contribuito a rafforzare ed integrare i prodotti turistici della regione, con particolare riguardo al mercato nazionale, unitamente ad una valutazione complessiva per tipologia di aggregazione di prodotto;

d) quali siano stati i principali risultati derivanti dall'istituzione dei STL ed in che misura abbiano contribuito alla formazione dell'offerta turistica;

e) quale sia stato l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative previste dal sistema dei finanziamenti delineato dall'art. 7.

2. L'assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.

3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziare adeguate risorse finanziarie».

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. L'art. 9 della legge regionale n. n. 7 del 1998 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 marzo 2007

ERRANI

07R0202

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 4 2 8 *

€ 2,00